

## Brevi note sulla diversità di storia e competenze fra i Periti Agrari (diplomati di Istituti Tecnici) e Agrotecnici (diplomati di Istituti Professionali di Stato)

### I Periti Agrari sono stati riconosciuti nel 1929 col R.D. 25 novembre 1929, n. 2365

Nel 1968 è stata approvata la legge n. 434, riformata dalla legge 54 del 1991.

*“Il titolo di Perito Agrario, al fine dell’esercizio delle attività di cui all’art. 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il **diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato** e la abilitazione all’esercizio della professione”.*

Gli Istituti Tecnici Agrari sono circa 120 e hanno una storia plurisecolare.

**Il Primo Istituto Agrario conosciuto storicamente risale al 1834**, il Meleto situato nella provincia di Siena fondato dal Marchese Cosimo Ridolfi.

### Gli Agrotecnici vengono istituiti con la legge 6 giugno 1986, n. 251

Gli Agrotecnici vengono istituiti con la legge 6 giugno 1986, n. 251, riformata dalla legge 91 del 1991

*“Il titolo di agrotecnico spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di **maturità professionale presso gli Istituti Professionali di Stato per l’agricoltura**”.*

Percorsi triennali che rilasciano un diploma di qualifica professionale che permette di proseguire gli studi corrispondenti sino al quinquennio, che, preparano certamente degli operatori e operai qualificati. La formazione professionale statale.

In particolare, la professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, così come riportato dall’art.2 della Legge 434 1968, riformata dalla Legge 54/1991; riconosce competenze ampie, che permettono ai professionisti di affiancare, sostenere e favorire i processi innovativi e di sviluppo delle piccole e medie aziende (*Medie imprese che hanno come parametro meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore a 50 milioni di Euro*) e di tutta la filiera agroalimentare.

Le rispettive competenze sono di seguito elencate

<p align="center"><b>PERITI AGRARI</b> <b>art 2, L. 434/1968</b> <b>così come modificato dalla Legge</b> <b>54/1991</b></p>	<p align="center"><b>AGROTECNICI</b> <b>art 11, L. 251/1986</b> <b>così come modificato dalla Legge</b> <b>91/1991</b></p>
<p>Attività professionale Formano oggetto della professione di Perito Agrario:</p> <p>a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;</p> <p><b><i>b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;</i></b></p> <p>c) la misura, <b>la stima, la divisione di fondi rustici</b>, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;</p> <p>d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;</p> <p><b>e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;</b></p> <p><b>f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;</b></p> <p><b>g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;</b></p>	<p>1. L'iscrizione all'albo degli Agrotecnici consente:</p> <p>a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;</p> <p>b) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;</p> <p>c) L'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario; (*)</p> <p>d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari (<i>stipula di competenza esclusiva delle</i></p>

**Per Agr Braga Mario** – Presidente CNPAPAL

Via Principe Amedeo, 23 – 00185 ROMA - E-Mail [presidenza@peritiagrari.it](mailto:presidenza@peritiagrari.it) – Cell. 335 5954187

<p>h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;</p> <p>i) le rotazioni agrarie;</p> <p>l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;</p> <p><b>m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;</b></p> <p><b>n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;</b></p> <p><b>o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo</b> limitatamente alle medie aziende;</p> <p>p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;</p> <p>q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;</p> <p>r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;</p> <p>s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni (Così sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 1991, n. 54)</p>	<p><i>Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative e dei notai, legge 203/82);</i></p> <p>e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario;</p> <p>f) la rilevazione dei dati statistici,</p> <p>g) l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;</p> <p>h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;</p> <p>i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane,</p> <p>l) le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici;</p> <p>m) l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati;</p> <p>n) le attribuzioni derivanti da altre leggi;</p> <p>o) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni.</p> <p>Con l'approvazione del comma 151 della legge 4 agosto 2017 n. 124 agli Agrotecnici e Agrotecnici laureati è stata riconosciuta la competenza nel settore catastale, sia per ciò che attiene al catasto terreni che al catasto urbano.</p>
---	--

La distinzione di competenze derivanti dalla profonda diversità dei titoli di studi Periti Agrari diplomati presso un Istituto Tecnico; Agrotecnici diplomati presso un Istituto Professionale (*la Formazione Professionale di Stato – vedi titolo V°, art. 117 della Costituzione*), può apparire limitata, fatto salvo che costantemente in Italia le cause che hanno determinato sentenze contrarie alle funzioni svolte dagli Agrotecnici e impugnate da Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Dottori Agronomi e Dottori Forestali e Geometri e Geometri Laureati sono numerosissime, ma al di là delle sentenze e delle cause in essere ciò che caratterizza la distinzione fra le categorie è il principio che **chi non ha “imparato” non può trasmettere nulla agli altri.**

Gli aspetti che maggiormente distinguono le due categorie sono, in particolare, le competenze in materia: **Estimativa e delle Costruzioni** dei Periti Agrari, **non riconosciute agli Agrotecnici.**

**Per Agr Braga Mario** – Presidente CNPAPAL

Via Principe Amedeo, 23 – 00185 ROMA - E-Mail [presidenza@peritiagrari.it](mailto:presidenza@peritiagrari.it) – Cell. 335 5954187



Ministero della Giustizia  
COLLEGIO NAZIONALE  
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

***Due titoli di studio, due distinte categorie, due entità diverse e complementari, non concorrenziali ma da non confondere e sovrapporre.***